

Obiettivo marzo 2011

L'organismo di conciliazione

di Gaetano Ambrogio

Il 20 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Al momento risultano immediatamente percettivi solo gli obblighi d'informazione a carico dei professionisti mentre le norme processuali sulla conciliazione entreranno in vigore solo nel mese di marzo dell'anno prossimo.

Le materie oggetto del nuovo procedimento sono quelle ritenute dal legislatore le più conflittuali (condominio, affitto d'aziende, diritti reali, successioni ereditarie, contratti assicurativi, bancari e finanziari ...) e lo strumento dovrebbe permettere di risolvere il problema dell'arretrato della Giustizia e concepire, soprattutto, un modo nuovo di affrontare la litigiosità.

Nel corso della Conferenza Annuale tenutasi a Roma il 19 maggio u.s. il Ministro On. Alfano, nella nota fatta pervenire al Presidente Siciliotti, ha ribadito che "la riforma che introduce la mediazione come filtro del processo è

già realtà" e, soprattutto, ha sottolineato con forza come la mediazione "debba essere obbligatoria e aperta al contributo di tutti i liberi professionisti con competenze riconosciute nelle materie oggetto del contendere".

Il nostro Consiglio Nazionale ha affrontato la problematica in questione con grande intuito e lungimiranza: già alla Conferenza Annuale dello scorso anno, Siciliotti chiedeva con determinazione al Ministro il riconoscimento dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e la Commissione di Studio delegata al consigliere Ruscetta nel corso del 2009 ha affrontato le problematiche inerenti la nuova disciplina, divenute anche temi di numerosi seminari, ed ha altresì elaborato, a conclusione del lavoro svolto, un documento informativo sulla "Mediazione civile". Tra i convegni organizzati, ricordo quello tenutosi a Siracusa nella primavera dello scorso anno, in tempi forse troppo prematuri perché i colleghi ne apprezzassero l'importanza e valutassero la novità dell'instaurando istituto, nonché quello che si terrà il prossimo 4 giugno, del quale ci si aspetta una più sentita partecipazione.

continua a pag. 2

PROFESSIONE E CULTURA

sommario

- 4 Crisi del Polo Industriale
di Antonino Trommino
- 7 Agevolazioni per le
imprese turistiche in Sicilia
di Salvatore Amore
- 8 Il modello organizzativo
ai sensi del D.lgs 231/01
di Luciano Modica
- 9 Giurisprudenza
tributaria
- 18 Riviste dei dottori
commercialisti
di Antonella Migliaccio
- 20 Dal bacino del
Mediterraneo nuove
opportunità: il caso Libia
*di Massimo Conigliaro
e Paolo Greco*
- 21 Commercialisti
nel pallone
di Salvatore Spadaro
- 22 Biblioteca
di Giovanni Stella

il dottore commercialista

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIV - N. 2
(n. 80 dalla fondazione)
Marzo - Aprile 2010

postatarget

creative

S2/654/2008

Posteitaliane

Segue da pag. 1

Secondo una stima dello stesso Consiglio Nazionale, dei 5,5 milioni di processi pendenti oltre 1,0 milione hanno ad oggetto materie che rientrano nella procedura della mediazione (il numero aumenta se tra le materie oggetto della procedura dovessero includersi anche quelle societarie, come auspicato dal nostro Presidente). Ne deriva che l'istituto della conciliazione potrebbe costituire per la nostra categoria un nuovo ed interessante ambito professionale, rispetto al quale non possiamo permetterci di farci trovare impreparati.

Consapevole di questa nuova opportunità, il Consiglio dell'Ordine di Siracusa, dopo aver realizzato quello precedente relativo alla nuova sede, si è prefissato come nuovo obiettivo primario la "costituzione dell'Organismo di Conciliazione".

D'altra parte, proprio il Presidente Claudio Siciliotti, in occasione dell'ultimo incontro, ha espressamente richiesto a tutti gli Ordini di dotarsi di un organismo di conciliazione entro il mese di marzo 2011 e Siracusa intende onorare l'impegno e affronterà questa nuova sfida con coraggio e determinazione.



CIAO SALVO!

Lo scorso 14 marzo è venuto a mancare improvvisamente il caro amico e collega Presidente dell'Ordine di Catania, Salvatore Garozzo.

È stata una perdita che ha sconvolto e lasciato attoniti non solo i familiari e gli amici ma tutta la comunità dei commercialisti.

È venuto a mancare un anello determinante del progetto che gli Ordini della Sicilia avevano elaborato per rappresentare un nuovo modo di interpretare e fare percepire la nostra Professione.

Il ricordo di Salvatore che meglio sintetizza il sentire dei colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo è quello tracciato dal Presidente del Consiglio Nazionale Claudio Siciliotti nella sua Relazione alla Terza Conferenza Annuale

tenutasi a Roma il 19 maggio u.s., che così recita:

“Salvatore ho avuto occasione di conoscerlo in tempi più recenti, ma devo dire che la sintonia che si era creata aveva pochi eguali ed era grande almeno quanto il rimpianto che procura questa perdita.

Era forse uno di quelli che più di tanti aveva capito la missione che ci siamo dati in questa nostra esperienza di rappresentanza pro tempore della Categoria: non volare alto o basso, ma semplicemente far svolgere alla nostra Categoria, nei confronti del Paese, quel ruolo che ciascuno di noi come singolo professionista svolge per i propri clienti, ossia essere un punto di riferimento autorevole ed una voce fidata che antepone ai propri interessi di chi si affida, cercando di crescere insieme al suo cliente e non di crescere sulle sue spalle”.

Ciao Salvo!

Gaetano Ambrogio

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Gaetano Ambrogio

Vice Presidente
Alfio Pulvirenti

Segretario
Dino Faranda

Tesoriere
Antonino Trommino

Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it-giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 20/05/2010
Tiratura: 1600 copie




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SIRACUSA

in collaborazione con
 UniCredit Group



L'INTERNAZIONALIZZAZIONE: UNA STRADA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

FOCUS SU LIBIA, MAROCCO, TUNISIA



Venerdì
28 maggio 2010
ore 9,30 - 13,00

OPEN LAND
Viale Epipoli, 252
SIRACUSA

Partecipazione
libera e gratuita

Evento valido ai fini della
formazione professionale
continua

Indirizzi di saluto

Gaetano AMBROGIO

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa

INTERVENTI

*Oltre la crisi: rilanciare la crescita italiana
attraverso l'internazionalizzazione*

Sergio MIELE

Responsabile CBBM South Network Coordination
UniCredit Corporate Banking

*Libia: una nuova frontiera
per lo sviluppo delle infrastrutture*

Paolo GRECO

Managing Partner P&A Legal - Tripoli

*Investimenti ed opportunità nell'Area Mena
(Nord Africa e Medio oriente),
con particolare focus su Marocco e Tunisia*

Pietro PASQUALUCCI

Global Network Manager North Africa
Delegate to Morocco and Tunisia
Unicredit Corporate Banking

Coffee – break

TAVOLA ROTONDA

*L'internazionalizzazione: una strada
per lo sviluppo delle attività produttive*

Roberto D'IMPERIO

Componente Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Aldo GAROZZO

Presidente Confindustria Siracusa
Presidente Autorità Portuale di Augusta

Giovanni MUSSO

CFO e Consigliere d'Amministrazione
Gruppo IREM S.p.a.
dottore commercialista

Guglielmo DRAGO

Presidente Distretto della Meccanica Siciliana
dottore commercialista

Sergio MIELE

Responsabile CBBM South Network Coordination
UniCredit Corporate Banking

Coordina: **Aldo MANTINEO**, giornalista

Conclusioni

Marco VENTURI

Assessore Attività Produttive Regione Sicilia

Buffet Lunch

Crisi del polo industriale ed indebitamento tributario nello specifico settore

di Antonio Trommino

*componente commissione nazionale
Consulenza Direzionale CNDCEC*

La crisi dell'economia che sta mettendo a dura prova tutte le imprese, anche le più grandi, a livello nazionale, è ancora più forte nell'area industriale di Siracusa.

Le aziende del polo petrolchimico, che ancor prima della predetta crisi accusavano già difficoltà finanziarie dovute a forti indebitamenti bancari ed erariali (quali *forme di disagio* imprenditoriale divenute, purtroppo, ormai tipiche del settore in commento), oggi si trovano in una situazione di collasso totale che mette a rischio circa n. 3.000 posti di lavoro.

Le cause di tale fenomeno, a giudizio di chi scrive, dipendono da diversi fattori:

- drastica riduzione, negli anni, dei volumi dei contratti con le grandi imprese presenti nel polo industriale;
- ridotti margini di commessa, la cui causa non può solo attribuirsi ad errori tecnico/valutativi dell'imprenditore o del proprio management aziendale, ma trova ragionevole fondamento in una politica (ormai storica) di contenimento esasperato dei costi da parte delle committenti e di inasprimento dei metodi di aggiudicazione degli appalti ai quali partecipano aziende sempre più deboli e, conseguentemente, sempre più disposte a mortificare le proprie performance reddituali *pur di lavorare*;
- l'assenza di una programmazione delle attività a medio termine sulla quale tutte le altre imprese di filiera possano contare, al fine di una corretta pianificazione aziendale, che ripristini un clima di fiducia e serenità, non solo a beneficio

delle imprese interessate, ma di tutte le migliaia di famiglie che vivono con la paga delle aziende in esame e che "dovrebbero" mantenere i consumi nel territorio;

- le laboriose procedure ed i lunghi tempi d'incasso dei crediti, che partendo dalle aziende più grandi dell'indotto, riverberano sulla liquidità delle imprese locali (clienti da un lato e fornitori dall'altro) attraverso un meccanismo vorticoso, ed a catena, di ritardi su ritardi nel pagamento di forniture di beni e/o servizi;
- il sistema bancario sempre più aspro e diffidente nei rapporti con l'imprenditore; comportamento questo, che gli Istituti giustificano con l'applicazione del sistema di misurazione del rischio "Basilea 2", che, così come ideato e senza tener conto di doverosi correttivi da applicare al complesso e *povero* contesto territoriale in cui le aziende operano, si è rivelato ostico per le imprese storicamente "serie" ma in difficoltà, e comunque inadatto, non essendo riuscito ad evitare alle banche stesse di subire sofferenze, incagli e perdite su crediti a mano di aziende che serie lo sono decisamente meno.
- il sistema bancario, inoltre, inconsapevolmente (forse) iniquo, a cui talune imprese, danneggiando le altre (se pur, a loro dire, per necessità), hanno fornito garanzie virtuali (il più delle volte basate su valori immobiliari non esattamente in linea con quelli di mercato) e rappresentato *rating* eccellenti, frutto di bilanci il più delle volte "provvisori" e mai definitivi o contenenti utili netti di particolare entità, ma gravati, di converso, da una tassazione abnorme, poi, di fatto, mai corrisposta all'Erario.

Il contesto economico/produttivo (negativo) sopra sinteticamente rappresentato ha, di riflesso, inevitabilmente coinvolto non solo tutte le fasce

imprenditoriali ma anche quelle professionali chiamate a svolgere attività complesse principalmente rivolte ai necessari “medicamenti” sulle aree della finanza e del lavoro ed a fronteggiare le incessanti richieste del fisco attraverso l’instaurazione di un contenzioso tributario, fondato, il più delle volte, da *s sofisticate* eccezioni più di natura formale che sostanziale.

Inoltre, l’indisponibilità da parte dell’imprenditore e/o dei soci a conferire *mezzi propri* utili a patrimonializzare la propria azienda (eviterei ogni commento sull’indisponibilità di investitori terzi), unitamente all’assenza di un adeguato supporto finanziario da parte degli Istituti di credito, hanno sempre più invogliato le imprese siracusane nel corso dell’ultimo quinquennio, a ricorrere all’indebitamento tributario quale forma atipica di autofinanziamento, al fine di sopperire ai disallineamenti dei flussi finanziari della gestione, a beneficio delle spese correnti necessarie a mantenere in vita l’azienda quali, principalmente, quelle per il personale dipendente.

Le imprese, pur nella consapevolezza che i pagamenti non eseguiti e successivamente richiesti dall’Amministrazione Finanziaria entro i termini di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36/bis D.P.R. 600/73 (per ritenute ed imposte) e 54/bis D.P.R. 633/72 (per IVA) scontassero, nella vigente normativa, la maggiorazione di interessi nella misura pari al tasso legale e di sanzioni nella misura del 30% dell’importo non versato, ridotta al 10% a seguito di invito “bonario” al pagamento (fra l’altro, quest’ultimo, a norma del modificato art. 3/bis del D.lgs. 462/97, ora rateizzabile), hanno quasi totalmente differito il pagamento dei tributi dichiarati, in occasione della definitiva iscrizione a ruolo e della relativa notifica della cartella di pagamento, ritenendo di poter accedere alla rateazione prevista dall’art. 19 D.P.R. 602/73.

In taluni casi, la realizzazione delle fattispecie penali in materia di omessi versamenti di ritenute, di iva e di indebite compensazioni ai sensi degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del D.lgs. 10/03/2000 n. 74, sono state “supinamente subite” dagli Organi amministrativi delle società interessate, ritenendole, paradossalmente, quasi una “fisio-

logica conseguenza” del comportamento “necessariamente” adottato.

Per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dall’art. 36, comma 2 bis, D.L. 31/12/2007 n. 248 e dall’art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la rateazione, oggi, “*l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili*”.

La norma, se pur significativamente migliorata nelle sua stesura originaria, non prevedendo più, per importi superiori ad euro cinquantamila, il rilascio di idonee garanzie (polizza fidejussoria o fidejussione bancaria), si manifesta comunque inadeguata e di difficile attuazione per le imprese del territorio **significativamente** indebitate con l’Erario a seguito delle problematiche sopra individuate. E’ utile osservare, infatti, come per le aziende fortemente indebitate ma per le quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, una rateazione limitata a 72 rate mensili sia del tutto insufficiente ed *a-tecnica* in relazione ad un piano di risanamento credibile.

Il complesso scenario di crisi finanziaria e oserci dire, di crisi fiscale, in cui versano le imprese del polo petrolchimico della Provincia di Siracusa, non può che far riflettere, quindi, sulla gravità del particolare momento storico nel quale, dette aziende (come fossero tanti *Dr. Jekyll e Mr. Hyde*), da un lato, assumono di fatto caratteristiche di “**imprese sociali**” dando costantemente sostegno a centinaia di lavoratori dipendenti e alle loro famiglie, nonché ad altrettante imprese di dimensioni minori fornitrici di beni e servizi che beneficiano del ciclo economico/produttivo delle più grandi, dall’altro, costituiscono per l’A.F. un serio pericolo per la riscossione.

Il Consiglio di Stato chiamato a interpretare le disposizioni previste dall’ormai (purtroppo) soppresso art. 3 comma 3 del D.L. 8/7/2002 n. 138 in materia di **transazione fiscale**, così affermava:

“...L'interesse pubblico perseguito induce pertanto a ritenere che il peculiare accordo, con effetti transattivi, introdotto dalla norma sia idoneo ad esplicare i suoi effetti non solo nel caso di sussistenza di liti attuali, instaurate in tema di rapporti tributari sfociati nella iscrizione a ruolo, ma, **in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa**, estenda la sua portata a tutti i crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rivelatisi insolventi, evitando in tal modo la stessa insorgenza di episodi contenziosi”.

Alla luce di quanto sopra espresso dal Consiglio di Stato, è facile comprendere i potenziali effetti positivi che sarebbero derivati dall'applicazione della citata vecchia norma sulle transazioni fiscali rispetto l'attuale prevista dal nuovo art.182- ter della Legge Fallimentare.

In conclusione, tenuto conto dell'attuale crisi e delle citate problematiche fiscali che ne complica-

no lo scenario, ritengo particolarmente interessante riflettere su quale sia, oggi, il costo più alto per lo Stato: l'utilizzo degli *ammortizzatori sociali* destinati a migliaia di lavoratori e/o ex-lavoratori (CIGS - indennità di disoccupazione, di mobilità ecc..) o la concessione di una maggiore dilazione (oltre i sei anni) o, addirittura, la rinuncia, senza incidere sulla continuità aziendale, di parte dei propri crediti vantati nei confronti di aziende che hanno regolarmente effettuato gli adempimenti dichiarativi tributari e che si impegnano quotidianamente, con tutte le forze, a mantenere i livelli occupazionali ?

Quanto segnalato, può costituire la base sulla quale aprire un confronto, anche al fine di scongiurare quegli accertamenti sull'anti-economicità delle scelte dell'imprenditore – ormai diffusamente utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria – che aggiungono al danno della crisi, con perdite consistenti, la beffa di dover pagare imposte su redditi mai conseguiti.



Le agevolazioni per le imprese turistiche in Sicilia

di Salvatore Amore

La Regione Sicilia ha pubblicato le direttive, prope-
deutiche alla emanazione del bando definitivo, per l'attuazione della Linea d'intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007-2013. Si tratta della concessione di contributi a fondo perduto per investimenti volti a rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano, attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica.

BENEFICIARI.

Piccole e Medie Imprese che gestiscono o intendono intraprendere nel territorio della Regione Sicilia la gestione di attività ricettive quali: Alberghi; Motels; Residenze turistico alberghiere; Campeggi; Villaggi turistici; Esercizi di affittacamere; Case ed appartamenti per vacanze e ferie; Ostelli per la gioventù; Rifugi alpini; aziende turistico residenziali, turismo rurale. Sono escluse le attività e gli alloggi agrituristici in quanto di competenza dell'Assessorato Regionale Agricoltura.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI.

Sono agevolabili programmi di: Attivazione di nuova attività ricettiva; Ampliamento di attività ricettiva esistente; Riqualificazione di attività ricettiva esistente; Riattivazione di attività ricettiva esistente; Attivazione di nuove attività di completamento su una struttura ricettiva esistente; Ampliamento di esistenti attività di completamento su una struttura ricettiva esistente; Riqualificazione di esistenti attività di completamento su una struttura ricettiva esistente. Tutte le suddette tipologie di attività ammissibili dovranno a pena di inammissibilità:

- realizzarsi esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente;
- dimostrare di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo.
- disporre di un progetto tecnico definitivo (completo di Relazione Descrittiva, Elaborati grafici, Computo Metrico e Quadro Economico), munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente

rilasciate dagli Enti territoriali competenti (Comuni, Soprintendenze, ecc.).

Inoltre gli immobili oggetto degli investimenti dovranno essere muniti, alla data di entrata a regime, di certificazione energetica dell'edificio (D.M. Del 26/06/2009).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.

Premesso che la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione della Linea di Intervento 3.3.1.4 del PO FESR Sicilia 2007-2013 è di € 125.057.130,10, l'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti pari al:

- 50% dell'importo delle spese ammissibili per le Piccole Imprese;
- 40% dell'importo delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a otto milioni di euro (anche in presenza di progetti il cui valore superi i 16 milioni di euro).

CRITERI DI SELEZIONE.

Tra i principali si segnalano:

- Localizzazione in aree ad elevata "Potenzialità Turistica", in "Parchi Regionali" o "Riserve Naturali Orientate o Integrali", in "Comuni sede di Portualità Turistica", nei "Centri storici", nei "Borghi marinari e rurali";
- Tipologia dell'intervento in relazione all'ubicazione, privilegiando le strutture di più alto livello e qualità nei sistemi turistici maturi e le strutture di livello più basso o di tipologia diversa rispetto agli alberghi nella aree ad elevata potenzialità turistica e nei borghi rurali;
- Interventi in edifici storici e di pregio situati nei centri storici, nei borghi marinari e in edifici della tradizione rurale;
- Solidità del Crono-programma e qualità del Piano gestionale;
- Interventi mirati all'accessibilità e alla fruizione dei servizi da parte di soggetti diversamente abili;
- Utilizzo di beni confiscati alla malavita organizzata.

Scadenza

La domanda di richiesta del contributo potrà essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del bando e della relativa circolare esplicativa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01: una opportunità per le pmi

di Luciano Modica

Il D.lgs n. 231 dell'otto giugno 2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni – anche prive di personalità giuridica – scaturente da comportamenti illeciti da parte di persone fisiche che operano nell'interesse dell'ente stesso.

Tale responsabilità, da accertare nell'ambito di un processo penale, è prevista qualora il reato sia commesso da soggetti posti, nell'ambito dell'organigramma dell'ente, in posizione apicale, subordinata o di mera consulenza. È bene sottolineare come la responsabilità dell'ente è da escludersi solo qualora il fatto illecito sia stato commesso da persone che, se pur incluse a vario titolo nell'organigramma, hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi estranei all'ente.

Chiaro l'intento del legislatore di coinvolgere l'ente nel fatto illecito che, per quanto commesso da singoli individui, nella sostanza procura un indebito vantaggio all'ente – reale o potenziale – ed arreca un danno a terzi.

Nell'eventualità in cui si verificano simili fattispecie, la responsabilità dell'ente è ritenuta presunta, salvo che lo stesso si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire le ipotesi di reato contemplate dal D.lgs

231/01. In tal caso, infatti, è la pubblica accusa, e non viceversa, a dover dimostrare l'inidoneità preventiva anticrimine del modello organizzativo interno rispetto all'ipotesi di reato contestata.

Il dettato normativo in tal senso è chiaro: un modello organizzativo di un ente è da ritenersi efficace quando i singoli individui, operanti nell'interesse dell'ente, possono delinquere solo eludendo *fraudolentemente* i controlli contemplati dal modello stesso.

I reati, cosiddetti “presupposto”, a cui è esteso il Dlgs 231/01 sono in costante aggiornamento. Sembrerebbe volontà dell'attuale governo, attraverso un apposito disegno di legge, proporre un'estensione anche ai reati di natura ambientale.

La scelta di dotarsi di un modello organizzativo e gestionale conforme al Dlgs 231/01 è meramente facoltativa (per quanto la regione Calabria ne abbia imposto l'adozione a tutte le imprese che prevedono di partecipare ad appalti pubblici). Cionondimeno, i vantaggi di una simile opzione appaiono di tutta evidenza. Non v'è dubbio infatti che l'adozione di un sistema di gestione capace di prevenire fattispecie di reato, oltre a mettere al riparo da possibili sanzioni di natura pecuniaria e/o interdittiva, garantisce un miglioramento in termini di efficacia dell'organizzazione interna, oltre ad un significativo ritorno d'immagine considerando i risvolti di natura etica sottesi a tale scelta.

IL MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA REGIONE SICILIA, ANNO 2009, A CURA DELL'UFFICIO DEL
MASSIMARIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA

(1ª PARTE)

ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO:

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sentenza N. 141 dell'11/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 4
(Pres. Grillo – Rel. Cusimano)

Iva – Imposta di registro – Alternatività dell'applicazione – Presupposto per l'applicabilità dell'Iva – Operazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa – Art.4 DPR 633/1972 come sostituito dall'art. 1 DPR 24/1979

Rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e, quindi, non dell'imposta di Registro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nell'ambito dell'attività propria dell'impresa.

VERSAMENTI E PAGAMENTI

Sentenza N.88 del 17/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Pellegrino – Rel. Tumbiolo)

Irpef – Cartella di pagamento – Mancato invio dell'invito bonario per comunicare gli esiti della liquidazione prima dell'iscrizione a ruolo – Illegittimità – (Art. 60 DPR 633/72)

Secondo quanto disposto dall'art.60 del DPR 633/72, ove venga accertata una maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcoli rilevati dall'Ufficio, deve

essere inviato un avviso bonario della relativa rettifica al contribuente. L'iscrizione a ruolo a seguito dei controlli automatici (art.36 bis e 36 ter DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72) deve essere preceduta da una comunicazione riguardante l'esito dei controlli. In difetto, l'iscrizione a ruolo è nulla.

RIMBORSI

Sentenza N. 56 del 12/05/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Puccio)

Iva – Cartella di pagamento – Credito Iva – Richiesta recupero – Mancata presentazione dichiarazione Iva – Preclusione – (Art. 30 DPR 633/72)

Ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del DPR 633/72, la mancata presentazione della dichiarazione Iva preclude alla società contribuente la possibilità del credito Iva.

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Sentenza N. 67 del 23/05/2005

Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2
(Pres. Alessi – Rel. Argento)

Iva – Eterogeneità di costi e tipi della merce trattata – Accertamento ricavi con il metodo della

ricarica – Illegittimità – Applicabilità del sistema della media ponderata

Va accolto il ricorso avverso l'accertamento Iva quando, a seguito di perizia disposta in corso di giudizio, apparsa logica e ben argomentata, è stato accertato che l'Ufficio ha utilizzato il metodo della ricarica per la quantificazione dei ricavi, che è ritenuto illegittimo ed erroneo (vedi: Comm. Trib. Centr.: N.3872 del 16/11/1994, N.3793 del 2/06/1992 e N. 3713 del 9/05/1991) essendo eterogenei per costo e tipo di merce i beni posti in vendita. Nel caso, infatti, andava applicato il sistema della media ponderata.

Sentenza N. 3 del 28/01/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Pellegrino – Rel. Liguori)

Iva – Avviso di rettifica – Motivazione – “Per Relationem” – Provvedimento adottato anteriormente all’entrata in vigore dello “Statuto del Contribuente” – Legittimità – (L. 212/2000 art.7)

Legittimamente l'Amministrazione poteva motivare i propri provvedimenti “per relationem”, cioè mediante il riferimento a elementi o documenti che fossero conosciuti dal destinatario, anteriormente all'entrata in vigore della legge 212/2000 “Statuto del Contribuente”.

Sentenza N. 17 del 19/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Studi di settore - Validità in sé – Non sussiste – Necessità di integrazione con altri elementi – Sussiste – L. 427/1993 – Art. 54 DPR 633/72 – Art. 62 bis D.L. 331/1993

Gli indici statistici derivanti dagli studi di settore non possono costituire elementi sufficienti a

motivare l'accertamento tributario in quanto vanno considerati come semplici indizi che solo unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio possono generare, tutti insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Sentenza N. 60 del 10/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Iva – Irpef – Irap – Avviso di accertamento – Allegazione da parte dell’Ufficio del p.v.c. della Guardia di Finanza – Obbligatorietà – Difetto di motivazione – Illegittimità – (art.7 L.212/2000)

La mancata allegazione da parte dell'Ufficio del p.v.c. della Guardia di Finanza, inficia la validità del provvedimento di imposizione tributaria quando non risulta possibile al contribuente di venire a conoscenza dell'iter logico seguito dall'Ente impositore: pertanto ove il provvedimento sia redatto con rinvio ad altro documento (ad es.: p.v.c.) esso deve essere allegato.

Sentenza N. 57 del 10/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Iva – Irpef – Irap – Avviso di accertamento – Formulazione in base agli studi di settore e non sui parametri – Le inadempienze fiscali del contribuente non costituiscono fonte di prova – Prove con fatti notori – Ammissibilità – art. 54 DPR 633/72 – Art.62 bis D.L.331/93)

In materia di avviso di accertamento presuntivo l'Ufficio è obbligato ad individuare presunzioni aventi le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente impedisce il disconoscimento auto-

matico del reddito. Il contribuente può offrire a proprio favore anche fatti notori.

Sentenza N. 205 del 06/09/2007

Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 2
(Pres. Muscarà – Rel. Lo Grasso)

Irpef/Ssn – Accertamento analitico – Poteri degli Uffici – Accertamento previa redazione di apposito verbale – Diritto del contribuente ad averne copia – (Artt. 54 e 55 DPR 633/72)

In materia di accertamento analitico, la possibilità di procedere all'acquisizione dei dati è attribuita soltanto agli Uffici, e non agli organi ispettivi, alternativi e verificatori che hanno solo il dovere di rilevare in modo completo dati ed elementi. L'acquisizione dei dati deve avvenire previa redazione di apposito verbale del quale la parte ha diritto ad avere copia.

Sentenza N. 161 del 20/10/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alesso – Rel. Ragusa)

Iva/Irpef/Irap – Parametri ex art. 3 comma 181 L. N. 549/95 – Necessità accertamenti individuativi della loro applicabilità al caso concreto in relazione alle condizioni specifiche di luogo, tempo e natura specifica dell'attività oggetto dell'imposta

L'applicazione da parte dell'Ufficio dei parametri ai sensi dell'art. 3 comma 181 della L. N. 549/95 non può avvenire tout court riconoscendo “i requisiti della gravità, precisione e concordanza, derivanti dal semplice scostamento dai parametri” dal momento che quest'ultimi, “essendo previsti per tutto il territorio nazionale, non tengono conto delle realtà socio-economiche del tessuto urbano in cui vengono utilizzati, né delle caratteristiche oggettive e soggettive dello svolgimento della specifica attività”.

Sentenza N. 169 del 3/11/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Fonti)

Iva/Irpef – Applicazione automatica dei parametri ex DCPM 1996 e 1997 – Mancato rispetto diritti difesa contribuente – Inammissibilità

L'applicazione automatica dei parametri di cui al DCPM 29/01/1996 modificato dal DCPM 27/03/1997 con determinazione conseguente di ricavi maggiori dei dichiarati ai fini irpef ed iva – effettuata peraltro senza alcuna ispezione o verifica ed acquisizione di dati e notizie certe e con una non giustificata inversione dell'onere della prova in capo al contribuente per giustificare l'affermato scostamento dei ricavi dichiarati da quelli accertati – non consente al contribuente l'adeguato espletamento del suo diritto alla difesa.

CONDONO ED AMNISTIA

Sentenza N. 68 del 20/05/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alesso – Rel. Fonti)

Iva – Diniego definizione lite pendente su istanza di condono ex art.16 L. N. 289/02 – Non sussiste nuova controversia – Provvedimento non previsto tra quelli definibili

Non costituisce introduzione di nuova controversia il provvedimento emesso dall'Ufficio a seguito della mancata osservanza, da parte del ricorrente, del divieto di alienare la prima abitazione prima della scadenza del previsto termine quinquennale dall'agevolato acquisto: si tratta dell'automatica “decadenza dai benefici fiscali con l'applicazione delle pure previste sanzioni di cui il contribuente era perfettamente edotto”. Le relative cartelle di pagamento notificate infatti “non riguardano alcun provvedimento impositivo ma sono nascenti da una semplice rettifica legittimamente adottata, per cui non può godere della definizione

giurisprudenza tributaria

agevolata dall'art.19 della L. 289 del 27/12/2002 (Condono) essendosi l'Amministrazione Finanziaria limitata alla iscrizione a ruolo di somme già previste e determinate".

IMPOSTA DI REGISTRO**AMBITO DI APPLICAZIONE****Sentenza N. 32 del 28/02/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2
(Pres. Savoca – Rel. Comunale)

Imposta di registro – Assoggettabilità della Università degli Studi di Messina alla registrazione a tassa fissa in caso di acquisto oneroso di immobili – Legittimità – Art. 1 comma 5° tariffa 1 allegata al T.U. 131/1986 – Art. 55 R.D. N. 1592/33 – Art. 45 L. 24/07/1962 N. 1073

L'Università di Messina, al pari delle altre Università Statali, in caso di acquisto oneroso di immobile, ha diritto alla registrazione a tassa fissa del relativo contratto, in quanto Ente equiparato allo Stato.

Sentenza N. 157 del 4/12/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2
(Pres. Farsaci – Rel. Micali)

Imposta di registro – Trasferimento di immobile venduto da un imprenditore soggetto Iva – Applicazione dell'Imposta di Registro anziché Iva – Legittimità – DPR 131/1986

Nel caso di vendita di immobile da parte d'imprenditore soggetto Iva, in assenza di prova dell'avvenuta emissione della fattura quale documento idoneo a consentire la quantificazione, con il meccanismo della detrazione iva sugli acquisti ed iva sulle vendite, l'atto di cessione in oggetto va sottoposto ad imposta di registro e soggetto passivo è l'acquirente-contribuente, non potendosi

prendere in considerazione i diversi effetti per il venditore-imprenditore.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**Sentenza N. 40 del 23/05/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Lioni)

Imposta di Registro – Interpretazione degli atti – Compito dell'Ufficio – Sussiste – Tassazione secondo intrinseca natura degli atti – Sussiste – Art. 20 DPR 131/1986

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti deve avvenire secondo i criteri fissati dall'art.20 del DPR 26/04/1986 N. 131. In base a tale norma, l'Ufficio deve interpretare il contenuto dell'atto attribuendogli la veste giuridica unicamente sulla base degli effetti che lo stesso è idoneo a produrre, indipendentemente dal fatto che non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Nel procedimento d'imposizione deve attribuirsi il rilievo preminente alla sua causa intrinseca ed alla effettiva natura giuridica dei negozi presentati alla registrazione.

BASE IMPONIBILE**Sentenza N. 106 dell'11/06/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Registro – Cessione di azienda – Avviamento – Sussistenza di vari fatti pregiudizievoli del relativo valore – Inapplicabilità criterio matematico

Nella determinazione del valore di cessione di un'azienda non può non tenersi in conto l'inesistenza di un valore di avviamento, attese le perdite sofferte negli ultimi anni di attività, la riduzione permanente della capacità lavorativa per il precario stato di salute del contribuente, l'incidente occorso

all'unico dipendente, la morte - avvenuta circa due anni prima - del figlio del titolare che non ha potuto sostituire il padre in stato precario di salute, per cui non è giustificabile l'applicazione del criterio matematico ex artt. 51 e 52 del DPR 131/86 e del 4° comma dell'art.2 DPR 460/97 seguito dall'Ufficio per la valutazione del detto avviamento.

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Sentenza N. 82 del 21/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia - Sez. 30
(Pres. Zingale - Rel. Tumbiolo)

Registro - Avviso di accertamento - Rettifica di valore di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per fabbricati in misura non inferiore a cento volte il reddito - Illegittimità (art.52 - comma 4 - Legge di registro 26/04/1986 n.131)

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del valore di immobili iscritti in catasto, la cui rendita attribuita sia non inferiore a cento volte il reddito risultante dal catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte dirette.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER L'AGRICOLTURA

Sentenza N. 135 del 07/03/2008

Comm. Trib. Prov. Trapani - Sez. VI
(Pres. Sabatino - Rel. Bellafiore)

Imposta di registro - Decreto di trasferimento coattivo - Procedura esecutiva immobiliare - Criteri di tassazione - Agevolazione fiscale L. n. 604/1954 e L. R. Sic. n. 2/2002 - Applicabilità

Le vendite forzate immobiliari costituiscono cessioni di beni vere e proprie, nelle quali il prezzo

pagato dall'aggiudicatario costituisce l'attribuzione patrimoniale a favore del debitore esecutato o fallito ed assume natura di vero e proprio corrispettivo che, come tale, va assoggettato alla tassazione che subirebbe in presenza di un normale Rogito Notarile.

Sentenza N. 44 del 28/04/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia - Sez. 30
(Pres. Zingale - Rel. Liguori)

Registro - Avviso di liquidazione - Agevolazioni fiscali (Art. 60 L.R. N. 2 del 26 Marzo 2002) - Dimostrazione dei requisiti oggettivi - Onere a carico del contribuente - Certificato urbanistico - Necessità

In materia di imposta di registro, la sussistenza dei requisiti per le operazioni fiscali di cui all'art. 60 della L. R. N. 2 del 26 Marzo 2002 e successive interpretazioni autentiche deve essere dimostrata con onere a carico del contribuente. In tal senso, pur vigendo il principio della libertà di prova da parte del contribuente, si ritiene che valido documento di prova possa essere fornito con il certificato di destinazione urbanistica.

Sentenza N. 168 del 3/11/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia - Sez. 28
(Pres. Marletta - Rel. Conti)

Acquisto terreni - Formazione piccola proprietà contadina - Diritto al recupero, ex L. 604/54, imposta registro, ipotecaria, catastale e bollo

L'avvenuta presentazione all'Ufficio delle Entrate nel termine prescritto dei tre anni ex L. 604/54 del certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere, in occasione dell'acquisto di terreno in funzione della formazione della piccola proprietà contadina ex L. 604/54, rende pieno il diritto dell'acquirente ai benefici scaturenti da detta legge.

CONDONO ED AMNISTIA

Sentenza N. 48 del 10/11/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – sez.28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Registro – Condono definito ma non seguito dal pagamento delle somme dovute – Non definitività della lite nel cui corso è intervenuto detto condono – Inammissibilità per pendenza lite di applicazione secondo condono

Pur non essendo passata in giudicato una sentenza relativa ad una lite nel corso della quale il contribuente ha usufruito di una precedente definizione agevolata ex art. 53 L. 413/91 cui però non ha fatto seguito il relativo pagamento delle somme liquidate e dovute, è inammissibile avvalersi di una seconda definizione agevolata ex art. 16 L. 289/02 poiché (vedi anche sent. Cass. N. 8275 del 7/04/2006) “non rientrano nel concetto di liti pendenti e perciò suscettibili di definizione mediante condono né di sospensione le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente condono”.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sentenza N.193 del 07/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28
(Pres. Marletta – Rel. Ragusa)

Tassa auto – Dichiarazione unilaterale di vendita non trascritta al P.R.A. – Obbligo pagamento tassa – Grava sempre sul venditore

Non può ritenersi obbligato al pagamento della tassa auto il presunto acquirente a seguito della semplice dichiarazione unilaterale di vendita, ancorché a firma autenticata, effettuata dal presunto venditore in quanto detta dichiarazione non costituisce atto traslativo della proprietà dell'auto-

mezzo stipulato dalle parti davanti a pubblico ufficiale se detto atto non è trascritto al P.R.A. ai sensi dell'art. 2683 e ss. C.C.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Sentenza N. 56 del 22/04/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28
(Pres. Alesso – Rel. Mineo)

Tassa di circolazione – Domanda esenzione – Concessione dalla data della domanda sulla base congrua difficoltà motoria accertata – Esclusa concessione per i periodi precedenti per mancanza adeguata certificazione medica

Il diniego dell'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione dell'auto del ricorrente anche per gli anni precedenti a quelli della data di presentazione della domanda motivata per gravi difficoltà motorie permanenti, a seguito ed a partire dalla quale detta esenzione è stata concessa, appare corretto non risultando adeguatamente attestate dette difficoltà motorie nella certificazione medica rilasciata all'interessato precedentemente a detta data (art. 8 Legge 449/97).

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Sentenza N. 23 del 25/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Tasse auto – Avviso di accertamento – L'azione di recupero dell'Amministrazione delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi in pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – (Art. 5 DL 953 del 30/12/82 modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 6/01/86)

Il diritto dell'Amministrazione Finanziaria al

recupero delle tasse dovute per l'iscrizione di veicoli e autoscafi nei pubblici registri e relative penalità, si prescrive in tre anni. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente corrisposta.

CONDONO ED AMNISTIA

Sentenza N. 10 del 05/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Tasse automobilistiche – Accertamento notificato nei termini previsti dalla legge sul condono – Ammissibilità – Sussiste – D.L. 953/1982 art. 5 comma 331 – L.289/2002 – Art. 37 D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003

Nelle fattispecie previste dalla legge 289/2002 (condono) rientrano anche le questioni relative alle tasse automobilistiche. Pertanto, è applicabile alle stesse la proroga dei termini, fino al 31/12/2005, prevista dalla legge sul condono e successivamente dall'art. 37 del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003.

VARIE

Sentenza N. 1 del 6/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Chiamonte)

Tasse automobilistiche – Sospensione termini L. 289/2002 – Ammissibilità – Non sussiste

La legge 289/2002 fa riferimento alla definizione delle imposte derivanti dai redditi di impresa, di ritardati od omessi versamenti e non fa alcun richiamo alla tassa di proprietà relativa alle autoveature. In conseguenza di ciò la proroga dei termini di prescrizione non è applicabile alla riscossione della tassa di proprietà delle autoveature.

IMPOSTE SUL REDDITO

REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Sentenza N.21 dell'11/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alesso – Rel. Petrantoni)

Contenzioso Tributario – Sentenza di 1° grado nei confronti di socio – Motivazione per relationem con rinvio alla decisione relativa alla società partecipata – Automaticità della ripartizione del reddito tra i soci – Automaticità consequenziale delle motivazioni della decisione anche nei confronti del socio

È valida la motivazione formulata – nella sentenza di 1° grado nei confronti del socio di una società – per relationem e con rinvio alla sentenza pronunciata nei confronti della società partecipata in quanto, ex art.5 del T.U. 917/86 “il reddito accertato nei confronti della società partecipata doveva essere ripartito tra i soci in proporzione alla loro quota di partecipazione; che pertanto, data l'automaticità consequenziale della decisione de qua, tranne il riferimento e l'esplicito richiamo alla stessa, null'altro sembra fosse necessario aggiungere alla motivazione della susseguente decisione impugnata”.

CREDITI D'IMPOSTA

Sentenza N. 5 del 20/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Lioni)

Irpef - Recupero credito d'imposta – Compensazione effettuata prima della pubblicazione della

legge – Validità – Sussiste – D.L. 12/11/2002 N. 253 – Art. 8 L.388/2000

Ai fini dell'art.8 della L. 388/2000 è valida la compensazione effettuata in banca dal contribuente, in un momento del giorno che risulti essere antecedente a quello della materiale pubblicazione della legge di sospensione della compensazione, avvenuta solo nel tardo pomeriggio del giorno di pubblicazione del D.L.

Sentenza N. 7 del 20/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19
(Pres. Di Vitale – Rel. Lioni)

Irpef – Recupero credito d'imposta – Investimenti agevolabili – Decorrenza – Necessità approvazione da parte della C.E. – Sussiste – Art. 8 L. N. 388/2000

Ai sensi dell'art. 8 della L. N. 388/2000, le agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese ubicate nelle "aree svantaggiate" sono applicabili agli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Europea, avvenuta il 13/03/2001.

Sentenza N. 8 del 5/03/2008

Comm.Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Irpef – Recupero crediti d'imposta – Applicabilità principi Statuto del Contribuente – Sussiste – Artt. 3 e 5 L. 212/2000 – Art. 8 L. 388/2000 – Art. 62 comma 7° L. 289/02

La legge N. 212/2000 mira alla salvaguardia del contribuente, sia con la previsione dell'irretroattività delle disposizioni tributarie, sia con la conoscibilità di esse.

È, quindi, contrario allo Statuto del Contribuente ed ai principi di certezza e di conoscibilità delle norme da applicare, ritenere applica-

bile una norma emanata in un momento del giorno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato in banca la compensazione.

Sentenza N. 11 del 5/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Irpef – Recupero crediti d'imposta – Applicabilità dei principi dello Statuto del Contribuente – Sussiste – Compensazione effettuata nel giorno della pubblicazione della legge di sospensione – Validità – Sussiste – Artt. 3 e 6 L. 212/2000 – Art. 8 L. 388/2000


È contraria ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente e comunque ai principi di certezza e di concreta conoscibilità delle norme da applicare la disposizione entrata in vigore lo stesso giorno della propria emanazione, momento in cui il contribuente ha effettuato il versamento afferente ad un periodo di imposta antecedente.

Sentenza N. 4 del 12/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.29
(Pres. Battaglia – Rel. Lo Torto)

Agevolazione Fiscale – Credito agevolato ex art.7 comma 10° L.388/2000 per nuove assunzioni di dipendenti – Periodo dall'1/01/2001 al 31/12/2003 tassativamente previsto dalla norma agevolativa – Assunzione in periodo antecedente – Esclusione dell'agevolazione art.7 L.388/2000

La possibilità di controllo sulle condizioni che legittimano le agevolazioni di cui alla L.388/2000, deve essere connessa con la possibilità di negare l'agevolazione ogni volta che sia stata riscontrata la non corretta applicazione delle disposizioni. Nel caso concreto il mancato disconoscimento dipende dalla circostanza che le agevolazioni sono previste per i dipendenti assunti nel periodo dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2003, mentre l'unico dipendente agevolato risulta assunto in data 15/11/2000.



Loenzo Martini & Associati

È TEMPO DI PENSARE AL FUTURO.

OGGI I NOSTRI FIGLI
HANNO MOLTI DUBBI
E UN'UNICA CONVINZIONE:
CHE IN FUTURO STARANNO
PEGGIO DEI LORO PADRI.
IL FUTURO SI PUÒ, PERÒ,
ANCORA CAMBIARE,
CON REGOLE E SCELTE
CHE INTERESSINO
I NOSTRI FIGLI.
FACENDO SACRIFICI
OGGI PER FARNE FARE
MENO A LORO DOMANI.
TRASFORMANDO
LA CRISI IN OPPORTUNITÀ
E L'IMMOBILITÀ IN
OTTIMISMO.

WWW.CNDCEC.IT


CNDCEC
I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.

“*Il commercialista veneto*”, “*Il Torresino*” ed il nostro giornale

Le riviste dei dottori commercialisti

di Antonella Migliaccio¹

Sono tre le principali **riviste** che, con una storia più o meno lunga alle spalle, si dedicano in Italia, a livello locale, all'**approfondimento** dei temi della **professione del commercialista**. Periodici a cadenza bimestrale, voce di Ordini locali, diffusi anche sul territorio nazionale, ma che trovano nel contesto regionale il proprio radicamento. Mentre resta *Press*, la rivista del CNDCEC, l'unica a dare una copertura nazionale.

Il commercialista veneto, con circa 45 anni di edizioni alle spalle, è il più “storico”. Fondato da Dino Sesani, è edito dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e da circa tre anni è diretto da **Massimo Da Re**. Bimestrale con una tiratura di **12mila copie**, viene diffuso in tutto il triveneto in maniera capillare e spedito a tutti gli studi dei commercialisti. “Pur avendo nella dimensione locale la nostra anima – ci spiega il direttore – raggiungiamo tante altre persone tra Ordini, membri della Cassa di Previdenza e del Consiglio Nazionale, istituzioni interessate al nostro lavoro”. Il bimestrale dal formato *tabloid* conferisce anche borse di studio per tesine tecniche e premi per giovani commercialisti e praticanti che scrivono sulla rivista. Attento alla grafica da poco rinnovata, *Il*

commercialista veneto punta su argomenti che sono un *mix* di divulgazione scientifica e problematiche di categoria, con interviste a *opinion leader* e con l'obiettivo del massimo rigore scientifico. “Scrivono per la rivista commercialisti, avvocati, professori universitari – prosegue il direttore –.

Il comitato di redazione si riunisce ogni quaranta giorni circa, e della redazione fanno parte colleghi provenienti dai tredici Ordini della zona, con una ventina di persone impegnate. Ci riuniamo in maniera itinerante: gli incontri sono un'occasione per discutere, ma anche per conoscere nuovi luoghi. Padova resta comunque la sede più congeniale”.

Il 1995 è l'anno di fondazione de *Il Torresino* di Bologna, bimestrale dell'Ordine della città. La rivista nasce da un protocollo di intesa tra tutti gli Ordini dell'Emilia Romagna e dall'intuizione dell'allora presidente, Gianfranco Tomassoli, di fondare un periodico che riportasse risposte a questioni di interesse tecnico e problematiche professionali dell'Ordine di Bologna e della Fondazione, editrice della testata. Direttore responsabile è oggi **Francesco Cortesi**, che traccia la storia del periodico. “Primo direttore del bimestrale fu Giorgio Battelami. La rivista si è poi consolidata con l'impegno di Francesca Buscaroli che l'anno scorso ha lasciato a me la direzione”. Circa dieci persone compongono la squadra del comitato di redazione

¹ Articolo tratto da www.Eutekne.info, edizione del 17 maggio 2010, per gentile concessione della testata e dell'autore, che ringraziamo.

che provvede alla realizzazione della rivista che ha una tiratura **superiore** alle **12mila copie**. A diffusione locale, il bimestrale viene distribuito a tutti i dottori commercialisti dell'Emilia Romagna e ai Consiglieri Nazionali, ai Delegati della Cassa di Previdenza e a tutte le autorità di riferimento. Particolarità della rivista è la presenza del **supplemento LADC**, vecchio periodico dell'associazione dei dottori commercialisti che, dal 2002, è confluito ne *Il Torresino* col compito di fare il punto sulle attività e gli eventi del territorio. "L'obiettivo della nostra rivista è trattare temi di natura tecnica e specialistica, ma anche affrontare problematiche di categoria – spiega Cortesi -. Puntiamo a stimolare e rafforzare il senso di appartenenza. E a livello locale ci stiamo senz'altro riuscendo alla luce delle risposte che riceviamo dai lettori".

Massimo Conigliaro è invece il direttore de *Il dottore commercialista - Professione e cultura*, rivista bimestrale dell'Ordine di Siracusa, con aspirazione a diventare regionale, nata nel febbraio del 1997 da un'idea di Giovanni Stella, allora presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Siracusa. La specificità del bimestrale siciliano è nel titolo stesso. "Fin dal primo numero – spiega Conigliaro – abbiamo deciso di lasciare spazio al tema della cultura, con una terza pagina dedicata agli eventi,

alla letteratura e a recensioni di libri. L'intento è di aprirci ad argomenti che non siano necessariamente connessi alla materia del commercialista". A riempire le 24 pagine della rivista, organo ufficiale dell'Ordine, sono tutti commercialisti che si occupano soprattutto della giurisprudenza tributaria locale, con commenti alle sentenze, ma con uno sguardo anche a quello che succede sul campo nazionale. "Vogliamo essere da **pungolo** e stimolo su tutto, anche su materie dello stesso Consiglio Nazionale – spiega il direttore -. Siamo convinti che la figura del commercialista vada smarcata dal semplice ruolo di chi è addetto a far pagare le tasse. Noi siamo anche promotori di sviluppo". Con una tiratura di **1.500 copie** distribuite a tutti gli iscritti all'Ordine di Siracusa, ma anche sul territorio nazionale, dal 2002 è consultabile sul sito dell'Ordine. Notizie sulle attività dell'Ordine completano il giornale che non può non risentire della realtà siciliana. "Siamo molto attenti a quello che succede nella nostra terra: abbiamo il dovere, innanzitutto come cittadini, ma poi anche come commercialisti, di non stare solo a guardare: i numeri dei bilanci, ad esempio, a volte parlano da soli e non possiamo non intervenire".

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di interesse generale
sono graditi e possono essere inviati a
giornale@odcsr.it

Il Trattato di Amicizia tra il Governo italiano ed il Col. Gheddafi del 30 agosto 2009 costituisce un nuovo punto di partenza per i rapporti bilaterali tra i due paesi

Dal bacino del Mediterraneo nuove opportunità per imprese e professionisti: il caso Libia

di Massimo Conigliaro
e Paolo Greco¹

Negli ultimi anni i Paesi Arabi si stanno affacciando al mercato internazionale e divengono sempre più appetibili sul piano degli scambi internazionali. Essi rappresentano una grande occasione di crescita commerciale per le aziende italiane.

Tra questi Paesi la Libia assume un ruolo di particolare interesse perchè, dopo essere stata per lungo tempo isolata, la sua economia sta crescendo in modo straordinario, soprattutto nel comparto energetico e delle infrastrutture. La Libia, infatti, da un lato punta ad estrarre nei prossimi anni oltre 3 milioni di barili di greggio all'anno e dall'altro sta investendo ed investirà le conseguenti revenues (oltre a quelle "accantonate" nei decenni scorsi) in infrastrutture primarie, nella realizzazione di porti commerciali e turistici, aeroporti delle principali città, interporti, rete stradale principale, oltre che nell'ammodernamento degli impianti industriali (soprattutto cementifici ed industrie di materiali chimici). Questo trend è accompagnato da un evidente aumento dei consumi, da una loro diversificazione e da uno sviluppo del sistema del commercio che ora sta garantendo un aumento graduale e significativo del livello di circolazione della moneta, tale da diffondere un discreto tasso di benessere in larghe fasce della popolazione.

L'accordo bilaterale sottoscritto tra l'Italia e la Libia il 30 agosto scorso rappresenta un punto di svolta in tal senso, ma anche e soprattutto una opportunità per le aziende italiane, nell'ottica di una apertura internazionale che appare essere finalmente a portata delle medie aziende.

I settori economici trainanti dell'economia, oltre a quello dell'oil&gas, sono il turismo e le

produzioni agroalimentari, oltre all'edilizia civile e delle infrastrutture.

Nel settore agroalimentare sono stati effettuati tanto degli investimenti strategici in numerose aree (intorno a Tripoli, a sud di Benghazi ed a sud di Sirte) sostenuti e gestiti dal Great Man Made River Authority (che gestisce l'imponente progetto del Grande Fiume artificiale che trasferisce l'acqua dal sud al nord del Paese) e da iniziativa industriali produttive. Questo settore ha l'opportunità di distribuire i propri prodotti non soltanto nei mercati tradizionali ma anche in mercati arabi più popolosi (Egitto, Tunisia,...) e verso mercati arabi ed africani in grado di acquistare gli stessi. Il settore turistico è stato ripetutamente indicato quale trainante per l'economia libica e può far assumere una visibilità internazionale ad un Paese come la Libia che vanta delle bellezze paesaggistiche uniche al mondo. A questi settori si devono aggiungere altri tre che, seppur al momento non conoscono uno sviluppo, sono senz'altro – visto il trend economico e la struttura del Paese – destinati ad un certo successo: il settore della tutela ambientale, della pesca ed itticoltura, e quello della grande distribuzione commerciale.

Il settore della tutela ambientale, così come del trattamento delle acque, può rappresentare un punto di eccellenza e di importante sviluppo nel Paese, attese le priorità turistiche e la vocazione turistica dello stesso. Il trasferimento di tecnologia e know how competitivi e di buon livello scientifico rappresentano degli elementi di certo vantaggio che potranno far assumere dei vantaggi economico-imprenditoriali, oltre che fiscali e doganali ai sensi della legge n. 5 del 1997, a chi intenda investire in questo mercato. Al di là dei settori più specialistici, al momento poco considerati, il Paese sta rinnovando – soprattutto nell'area della Pirenaica - molti degli impianti di erogazione e condotta delle acque.

¹ Paolo Greco, avvocato, è managing partner di P&A Legal (Tripoli). L'articolo è tratto da Press n. 7/2009

Il settore ittico si presenta, al momento, come un mezzo di sussistenza e di consumo interno. Si può affermare che il potenziale di ricchezza costituito da una ampia baia e da una lunghissima costa sul Mediterraneo (in una zona tradizionalmente molto pescosa) risulta ad oggi scarsamente utilizzato a fini imprenditoriali. Oltre a interessanti progetti di rinnovamento (come il fishing-port di Tajoura) si avverte, d'altro canto, la seria intenzione ed il più volte manifestato proposito di potenziare tale settore da parte del Governo di Tripoli. Ne dovrebbe scaturire una grossa possibilità di investimento soprattutto nelle zone di Tripoli, Benghazi e Misurata con la creazione di impianti di refrigerazione e di conservazione del pesce.

Infine, si fa presente l'importanza che vanno assumendo nell'area dei Paesi del Mediterraneo ed in Libia i centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio, frutto di una forte attenzione dei consumatori locali verso i prodotti di consumo stranieri. La grande distribuzione è certamente uno dei possibili investimenti in Libia, attesa la favorevole legisla-

zione doganale ed un sistema di approvvigionamento che si va sempre più collaudando.

Anche sotto il profilo giuridico, sulla base di una valutazione comparativa con altri Paesi del Nord Africa, la Libia presenta delle condizioni più favorevoli per gli operatori internazionali. La legge n. 5 del 1997 in tema di promozione degli investimenti stranieri prevede un periodo di esenzione doganale e fiscale totale di 8 anni, oltre ad un periodo di ulteriori 5 anni di esenzione per gli utili reinvestiti. A ciò si deve aggiungere la possibilità di ottenere finanziamenti dalle banche libiche, di poter liberamente trasferire gli utili all'estero e di poter mantenere depositi in valuta straniera in loco.

La Libia rappresenta, quindi, per la sua vicinanza territoriale e logistica, per i rapporti storicamente amichevoli tra i popoli e tra le comunità imprenditoriali, ed – oggi – per la vicinanza dei rapporti politico-istituzionali, una “porta” verso il mercato africano e medio-orientale che conta oltre 300 milioni di consumatori, il cui potere di acquisto sta aumentando.



Torneo di calcio

Commercialisti nel Pallone

di Salvatore Spadaro

La squadra di calcio “Rosolini città del Carrubo” si è aggiudicata il trofeo del Torneo Provinciale di calcio a cinque organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Siracusa, dedicato a Salvatore Paternò, giovane dottore commercialista di Pachino, prematuramente scomparso. La squadra vincitrice formata dai Colleghi Spadaro, Girasole, Barone, Falco, Assenza, Rinzivillo, ha battuto in finale le squadre composte da Colleghi dei comuni di Floridia e di Siracusa.

Nove le squadre in campo: Real Schiappe, Unici 2010, Ultimi con Onore, Consiglieri e non solo, I Fiscali, Mi chiamo Ciurdiano, Giovani Dottori Commercialisti, Rosolini città del Carrubo, Commercialisti Pachino.

Il Torneo si è svolto per tutto il mese di marzo e aprile nelle varie città della provincia di Siracusa, coinvolgendo sessanta professionisti economici, le rispettive famiglie e soprattutto le comunità e le istituzioni locali che hanno ospitato i vari incontri.

Due gli arbitri di eccezione: il Collega Francesco Bisognano e Sebastiano Sardo: quest'ultimo ha avuto l'onere di arbitrare la finale.

A premiare i commercialisti vincitori del torneo, oltre ai vertici del Consiglio dell'Ordine, anche i familiari del collega Paternò.

Una esperienza non solo sportiva, ma di forte socializzazione ed integrazione tra gli iscritti, che il Consiglio dell'Ordine di Siracusa intende riproporre, allargando la competizione nell'ambito di un torneo regionale che vedrebbe la partecipazione delle rappresentative dei vari Ordini siciliani, sperando che nessuno vada nel pallone.

NANNI DI GIACOMO

Trionfo del tempo e del disinganno

Serarcangeli editore, Roma 2007, pp. 72, euro 10,00

Certo non sono più quei tempi. Quelli che sin dall'inizio hanno attraversato tutto il Novecento con la nota triade – Montale, Quasimodo, Ungaretti – e una compagnia di tutto rispetto.

Eugenio Montale, con i suoi *Ossi di seppia* impose (facendo ingresso nell'Olimpo dei grandi) un verso nuovo con contenuti di grande interesse che tuttora e chissà per quanto tempo ancora, saranno un punto di riferimento, un percorso obbligato per chi ama o si propone di amare la poesia. Salvatore Quasimodo, il siculo-greco come amava definirsi per essere nato a Modica in Sicilia, realizzò una traduzione unica dei lirici greci, autentica poesia autonoma, come unanimemente la critica letteraria la ritenne, creando anche raccolte di versi apprezzatissimi da critica e pubblico, tant'è che fu insignito del Nobel per la letteratura nel 1959 (a Montale il premio suddetto fu assegnato nel 1975). Giuseppe Ungaretti, il solo dei tre che del Nobel non fu gratificato, padre dell'*Ermetismo*, ha lasciato una voluminosa, bella, interessante opera in versi, raccolta nei Meridiani, col titolo *Vita d'un uomo*.

Altri tempi, altri uomini.

Oggi in tanti, troppi, scrivono e pubblicano versi e ci si ritrova nella condizione di essere più i poeti che i lettori di poesia.

L'alluvione torrenziale dei libri di poesia ci pone nella infelice situazione di non poter fare una adeguata selezione di titoli i cui contenuti siano meritevoli di lettura e di conseguente soddisfacente appagamento dello spirito.

Tuttavia in mezzo a una folta sterpaglia ogni tanto spunta un fiore che con mano delicata accarezziamo e con occhio gioioso ammiriamo.

Questo volumetto di poesie riprende il titolo d'una cantata di Haendel, come l'autore stesso precisa nella nota iniziale, nella quale ringrazia, appunto, Georg Friedrich.

Nanni di Giacomo, è detto nel risvolto di coper-

tina, “è lo pseudonimo di Giovanni Tranfo. Nato a Napoli, vive a Roma dal 1941. E' stato magistrato penale ed ha condotto processi contro la mafia, terrorismo, corruzione politica. Nonostante ciò è approdato vivo e incolume alla pensione restituendosi ai vecchi amori per la filosofia e la letteratura”.

Ora, se funzione e scopo della poesia è, tra l'altro, far emergere in superficie pensieri, sensazioni, emozioni, relegate negli abissi dell'io profondo, ivi destinate a restare senza l'opera del poeta palombaro di sé. Se i versi sono per l'autore giocattolo e medicina ad un tempo, per allietare il momento della catarsi e curare le profonde ferite che la vita e la storia regalano a lui, come a ciascuno di noi. Se scrivere a distanza di tempo una pagina o due e poi confrontarla con le altre e soprattutto con le corde musicali del proprio cuore serve ad interrogarsi sui tanti inspiegati e inspiegabili perché della vita e perciò interrogarsi sulla vita stessa. Se anche a questo vale la poesia, allora l'opera di Nanni di Giacomo è vera, autentica poesia, che si distacca dal grigio panorama di versi che riempiono inutili pagine di inutili libri, per segnalarsi al lettore acuto, attento, di palato fine. Né può essere altrimenti ove si consideri che la lunga attività professionale esercitata e il bagaglio culturale di formazione consentono a di Giacomo di fare proprio il titolo dell'opera di Carlo Bo, *Letteratura come vita*. Qui direi e viceversa.

L'indice dell'opera si compone di varie sezioni: *Giustificazione d'un titolo; Quattro allegorie della vecchiaia; Quaderni di scienze; Tre donne intorno al cor ...; Adagio cantabile; Varia; Epigrammi; Esercizi di stile; De anima*. I temi trattati spaziano a tutto campo, né diversamente potrebbe essere, trattandosi di ... “versi che si sono disseminati nel corso di una lunga vita ...” e perciò a seconda del periodo, della circostanza, dell'umore, affrontano un argomento o un altro, sempre con il pregio della sintesi, riuscendo l'autore a dire spesso con poche parole, vere e proprie fulgurazioni, concetti profondi.

Nelle allegorie della vecchiaia non può non essere il crepuscolo il tema dominante. “Lo spazio si è ridotto, / il tempo si è contratto, / così ora mi pare / sia stato della mia vita ...” (Prima allegoria).

“Sono fermo in questa stazione / in attesa di un tema immancabile / dall’ora incerta / e dalla destinazione ignota” (Seconda allegoria). “Non temo la fine / ma solo che la pietà mi soffochi” (Terza allegoria). “Ho pietà delle cose che muoiono / e vorrei prenderle tutte con me: / ... fino all’ultimo tenebroso trasloco” (Quarta allegoria).

C’è la presa d’atto del tempo che scorre e si accorcia, dell’attesa del viaggio ultimo dalla destinazione ignota, della pietà per sé e per le cose che muoiono e che in un unico fagotto il poeta vorrebbe portarle seco nell’ultimo trasloco che, stante la destinazione buia, non può che profilarsi tenebroso.

C’è tutta la sintesi dei problemi esistenziali che attanagliano la vita dell’uomo che trascorre il tempo interrogandosi senza riuscire a trovare risposta.

E poi in “consuntivo”, come in una sorta di risarcimento, comunica che “Eppure, /talora, /... per un attimo ... / ho vissuto”. E’ solo un attimo, si noti, non di più, tant’è che poi avverte “scende il mio peso d’uomo / verso la morte / che mi ha generato” (Fisica improbabile).

È la morte la genesi della vita e al fine da essa torniamo.

Insomma per vivere bisogna morire e l’uomo nascendo, col primo vagito comincia a vivere e intanto giorno dopo giorno continua ad avviarsi verso la morte.

Fra le “immagini di felicità” che “trafiggono” l’autore c’è “un presagio di sera ...”: e qui ritorna il tema del crepuscolo, della sera buia e oscura, presagio del viaggio ultimo verso l’ignota destinazione.

Scriveva Gesualdo Bufalino: “Questa la condizione dell’uomo. Ardere un minuto per poi spegnersi. Fiammifero fra due bui”. Fulgurazione che condive chi ora scrive e che di Giacomo più volte e sotto varie forme ripropone.

Chiosando un aforisma dell’astrofisico Hermann Bondi l’autore cerca “la chiave della vita / nel mio tempo angusto / ... nel limitato cerchio di luce di un lampione notturno.” Ricerca vana come già sa a priori. Ben conscio che “Altrove non c’è, / né comunque la troverei”. Sa dunque di Giacomo che questa chiave è inutile cercarla: essa sfugge alla limitata (per quanto grande possa sembrare) conoscenza della nostra mente e la risposta è più in là, oltre il confine a noi accessibile.

In “*De profundis*” c’è una elegia, una testimonianza, un riconoscimento al padre, punto di riferi-

mento ineludibile nella vita di ciascuno di noi. Di Lui ricorda che fu “un padre paziente, / un amico fidato: / compagno delle ore deserte, / dei dialoghi silenziosi. /” e anche ... “custode di ricordi, / suggeritore delle speranze, / testimone del segreto”. Per concludere con un interrogativo che fa raggelare: “dove sei ora / caro, vecchio, perduto Iddio?”.

Ecco, in un rigo l’autore ha saputo mettere il mare nel bicchiere, dicendo tutto, compresa la circostanza che il vero, il solo Iddio è Lui, il padre e la sua perdita fa perdere il punto fermo, l’identità stessa di sé. Ricordo che Fabrizio De André in una rara intervista concessa alla domanda «Quale sarebbe il suo desiderio?», rispose: «Poter incontrare mio padre, potergli parlare».

A mio avviso è il suo verso più bello e quello di Giacomo gli fa puntuale eco.

Questo è quanto ho colto dalla lettura della poesia, ma non è detto che essa non sia rivolta al Dio della ingenua raffigurazione antropomorfa delle preghiere del poeta fanciullo e della sua fede triste della giovinezza, sulla quale poi è caduta la scure della illuministica razionalità, forse ancor più caduca e improbabile ... Chi lo sa?

Ci sarebbe molto da dire su queste poesie che meritano totale lettura e meditazione conseguente.

In “Io credea ch’ei credesse”, l’autore col suo stile ironico fa augurare a una vecchietta devota, in ginocchio, che sta sgranando il rosario, che il santo le dia tanta fede quanta ne ha il giovane prete di quella chiesa, il quale a sua volta prega il santo che lo supporti di tanta fede di quanta ne dimostra la vecchietta devota. Dal canto suo “il santo, / stringendosi nella mantella, / si scalda al fuoco delle candele / e si domanda / se la domenica ventura / non gli tocchi passarla / da solo”.

Ecco, anche qui di Giacomo ha centrato l’obiettivo.

La verità assoluta non esiste, è solo il dubbio la fonte di ogni pur labile verità.

E fra un dubbio e l’altro, cercando ciò che non troveremo mai, intanto per tutti la vita se ne va, con la disperata protesta di di Giacomo contro l’insensatezza del tutto che ben sintetizza nel suo verso, forse più bello, che chiude la raccolta: “non so consentire / a che la mia vita / vada verso una fine / che non è compimento”.

Giovanni Stella

- € 0 spese mensili
- € carnet assegni compreso
- € addebito utenze rid incluso
- € home banking gratuito
- € 75 operazioni trimestrali allo sportello
- € prestiti e finanziamenti veloci

**NASCE il nuovo conto corrente
dedicato ai PROFESSIONISTI
a SPESE 0**

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgetevi ai nostri consulenti dedicati



BANCA di SIRACUSA



V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113